CHIARIMENTO 6

QUESITO: con la presente si richiede un chiarimento in merito al possesso dei requisiti dei progettisti (cfr. paragrafo 6.3 - B) del Disciplinare): nel caso di impresa in possesso di certificazione SOA con qualificazione per prestazione di costruzione e progettazione fino alla V classifica, i suddetti requisiti sono soddisfatti? Oppure è necessario indicare un soggetto esterno in possesso del requisito dell'importo di progettazione mancante?

RISPOSTA:

Come indicato al punto 6.3. - A) del bando/disciplinare di gara """Qualora il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione dovrà attestare, a pena di esclusione, che la propria struttura tecnica possieda i requisiti stabiliti al successivo punto B) in relazione alla prestazione di progettazione e dichiarare che nei confronti dei progettisti componenti la propria struttura tecnica non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. Qualora la struttura tecnica non abbia i requisiti richiesti, il concorrente dovrà associare o indicare professionisti adeguatamente qualificati"""

Pertanto, qualora la struttura tecnica non possieda i requisiti necessari come specificati alla lett. a) del sopracitato punto B), il concorrente dovrà associare o indicare professionisti adeguatamente qualificati, che abbiano svolto servizi di ingegneria e di architettura, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella di pag. 13 del Disciplinare e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.